

Disposizione Dirigenziale n. 47

Oggetto: rapporto di lavoro a tempo parziale

La presente disposizione modifica l'Ordine di Servizio n. 240 del 19/03/2003 avente ad oggetto il rapporto di lavoro a tempo parziale alla luce dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 112 del 6/08/2008 convertito con la legge n. 133 del 2008 che ha apportato delle modifiche alla materia in oggetto.

A seguito della comunicazione preventiva alle OO.SS. di comparto effettuata in data 24/05/2012, si adotta la seguente disposizione:

Le norme di riferimento sono l'art.22 della legge 23.12.1994 n. 724, l'art.1 (commi da 56 a 57 e da 60 a 65) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'art.19 del CCNL del 21.02.2002, l'art.1 della legge 28.5.1997 n.140, l'art.39 della legge 27.12.1997 n. 449, l'art.22 della legge 23.12.1998 n. 448, l'art.20 legge 23.12.1999 n. 488, il DL.vo 25.2.2000 n. 61 , il DL.vo 100/01 e da ultimo l' art. 73 d.l. n.112/2008 convertito con legge n. 133/2008 che ha modificato i commi 58 e 59 della succitata legge n. 662 del 1996.

Aspetti di carattere generale

L'Istituto può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e/o modificare, previa richiesta scritta del dipendente, rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può avvenire previa richiesta scritta al Direttore Generale per il tramite del Dirigente dell' ufficio dirigenziale di appartenenza. La richiesta deve essere previamente siglata dal proprio Responsabile di Servizio/Sede.

La richiesta dovrà indicare:

- la tipologia di part time prescelta tra quelle indicate nello schema successivo;
- la decorrenza

→ l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere (su tale punto si veda quanto meglio specificato successivamente)

La trasformazione del rapporto può essere accolta o negata entro 60 giorni dalla ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione.

L'articolazione dell'orario proposta dal dipendente e concordata con l'Istituto non potrà essere modificata prima di un anno dall'effettiva trasformazione, salvo casi di necessità documentati dal dipendente, previo accordo con il Direttore Generale/Dirigente.

La domanda di modifica dovrà essere inoltrata con le stesse modalità della domanda di trasformazione di cui sopra.

In caso di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino al 50% il dipendente che intende svolgere altra attività di lavoro autonomo o subordinato dovrà indicarla nella domanda precisando anche la sede ove sarà espletata detta attività. In caso di prestazione lavorativa subordinata il dipendente dovrà indicare anche il datore di lavoro, in modo che l'Amministrazione possa valutare l'eventuale interferenza con i compiti istituzionali dell'ente.

Non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro nei seguenti casi:

- a) quando, in caso di part time non superiore al 50%, la seconda attività di lavoro autonomo o subordinato che il dipendente intenda svolgere sia in contrasto con i compiti dell'Istituto, ovvero in concorrenza con esso;
- b) quando la seconda attività, in caso di part time non superiore al 50%, sia resa a favore di altre P.A.;
- c) quando la trasformazione del rapporto in part time, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, rechi pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa;
- d) quando è superata la percentuale massima prevista per i rapporti di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 19.

Sono naturalmente fatte salve le richieste di part-time prodotte da dipendenti affetti da patologie oncologiche per i quali la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale costituisce per legge un diritto soggettivo pieno, ex art. 12-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 44 della legge 24 dicembre 2007, n. 247). In tale fattispecie restano in capo al

dipendente sia il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo parziale sia il diritto alla sua riconversione a tempo pieno.

In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto che contenga l'indicazione della durata della prestazione lavorativa, nell'ambito delle tipologie indicate nelle lettere a), b) e c) del successivo capoverso e della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana ed all'anno.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere orizzontale, verticale o misto. In particolare:

- a) *Tempo parziale orizzontale* con prestazione di servizio uniforme nei cinque giorni lavorativi settimanali, da un minimo del 30% ad un massimo del 90% dell'orario settimanale a tempo pieno.
- b) *Tempo parziale verticale* con prestazione di servizio concentrata in alcuni giorni della settimana prefissati, da un minimo del 30% ad un massimo del 90% dell'orario settimanale a tempo pieno.
- c) *Tempo parziale misto* con combinazione delle due modalità indicate nelle precedenti lettere a) e b).

La durata delle prestazioni di servizio settimanale, in relazione alla percentuale scelta, risultano così definite:

<i>Percentuale prestazione</i>	<i>Ore settimanali</i>
30%	10h 50'
40%	14h 24'
50%	18h
60%	21h 36'
70%	25h 10'
80%	28h 50'
85%	30h 35'
90%	32h 25'

Il tempo settimanale è arrotondato di massimo 2 minuti in più o in meno, per consentire una prestazione omogenea nei cinque giorni.

Può essere altresì richiesta la prestazione a *tempo parziale verticale su base annuale fino ad una percentuale del 70%* pari a quattro mesi di astensione. In questo caso, il trattamento economico è corrisposto integralmente nei periodi nei quali la prestazione lavorativa viene resa mentre non è corrisposto nei mesi di astensione.

Termini:

All'esclusivo fine di evitare disfunzioni, ritardi e diseconomicità nell'azione degli uffici preposti, le domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale vanno presentate entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno; se accolte, la decorrenza del tempo parziale è, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi. Per il tempo parziale verticale su base annuale, la domanda va presentata entro il 31 ottobre. Entro gli stessi termini va presentata anche l'eventuale domanda di proroga.

A fronte di sopravvenute e comprovate esigenze, le domande possono essere presentate in ogni momento dell'anno. Se accolte entro il 15 del mese, il passaggio al tempo parziale decorre dal mese successivo; altrimenti, dal secondo mese successivo.

Priorità nelle richieste di trasformazione

Qualora le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro eccedano i contingenti previsti o comunque i posti che possano essere destinati al rapporto di lavoro a tempo parziale, la precedenza viene accordata nell'ordine sotto specificato.

- a) ai dipendenti ammessi ai benefici di cui alla legge 104/92 - art. 3 comma 3;
- b) ai dipendenti che assistono familiari in particolari condizioni psicofisiche o affetti da gravi patologie con le seguenti priorità:
 - assistenza al coniuge, ai figli o genitori affetti da patologie oncologiche;
 - assistenza a persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che assuma connotati di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92)
 - assistenza a figli conviventi portatori di handicap
- c) ai dipendenti portatori di handicap gravi o in condizioni psicofisiche di particolare gravità;
- d) ai dipendenti ammessi ai benefici della legge 104/92 in relazione ai familiari per le tipologie non comprese nella lettera b);
- e) ai dipendenti genitori di figli minori, in relazione al numero degli stessi e, in caso di parità, dell'età;
- f) ai dipendenti con particolari e motivate esigenze di studio o personali

A parità di titoli la precedenza sarà riservata alla domanda del dipendente pervenuta in data anteriore.

Garanzia di operatività:

Il Direttore Generale, informato dai Responsabili di Servizio e dai Responsabili delle Sedi Regionali delle richieste effettuate dal personale, garantisce condizioni di sostanziale omogeneità fra i Servizi. Il Responsabile di Servizio/S.R. provvede

ad adottare tutte le misure necessarie a mantenere la piena operatività del Servizio./S.R.

Rimangono esclusi dalla disciplina del part time i Responsabili di Servizio e i Responsabili delle Sedi Regionali, a meno che non rinuncino espressamente all'incarico.

Limite numerico (art.19)

L'istituto può assumere personale a tempo parziale nella misura massima del 4% del totale dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa: la somma delle frazioni di posti a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale.

Durata del tempo parziale

La durata del tempo parziale orizzontale e del tempo verticale su base settimanale che non può essere inferiore al semestre e superiore a 12 mesi, può essere prorogabile tramite richiesta scritta per periodi della stessa durata.

Istituti contrattuali

Principi

Le norme previste dal CCNL per il personale a tempo pieno sono applicate al personale a tempo parziale in misura proporzionale o comunque adatta alla limitata durata della prestazione lavorativa, sempre che siano compatibili con la speciale natura del rapporto.

Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.

Il regime del tempo parziale non subisce modificazioni in conseguenza di assenze che si verificano nel corso del periodo di prestazione.

Qualora il termine iniziale o finale di svolgimento della prestazione a tempo parziale ricadano in un periodo di assenza dal servizio per qualsiasi causa, il passaggio da un regime all'altro (dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa) avviene, comunque, in coincidenza con detto termine, anche ai fini economico-normativi.

Disposizioni

Conformemente a tali principi, vengono di seguito precisati limiti, condizioni e modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale di alcuni istituti contrattuali previsti dal CCNL del 21.02.02. Laddove non diversamente precisato, le indicazioni valgono per il tempo parziale sia orizzontale sia verticale. Gli articoli che prevedono una disciplina differenziata per ricercatori e tecnologi vengono riportati tra parentesi.

Art.48 Orario di lavoro (Art.58)

a)Tempo parziale orizzontale: la prestazione deve essere effettuata all'interno della fascia obbligatoria (9.30 - 13.30); la flessibilità in entrata è riconosciuta solo ove la prestazione giornaliera superi le 4 ore.

La prestazione è effettuata secondo il seguente schema:

Percentuale prestazione	Prestazione giornaliera	Prestazione settimanale
30	2h 10'	10h 50'
40	2h 53'	14h 25'
50	3h 36'	18h
60	4h 19'	21h 35'
70	5h 2'	25h 10'
80	5h 46'	28h 50'
85	6h 7'	30h 35'
90	6h 29'	32h 25'

b)Tempo parziale verticale su base settimanale: la prestazione giornaliera, nell'osservanza della fascia obbligatoria (9.30 - 13.30) e ferma restando la possibilità di avvalersi, ove possibile delle flessibilità previste per il personale a tempo pieno, si svolge in misura uniforme per il numero di giorni indicati dal dipendente all'atto della richiesta del tempo parziale. La flessibilità in entrata è riconosciuta solo ove la prestazione giornaliera superi le 4 ore.

Ne deriva lo schema successivamente descritto.

Percentuale Prestazione	Prestazione giornaliera	Prestazione settimanale	Giorni di ef- fettuazione della prestazione
30	5h 25'	10h 50'	2
30	3h36'	10h 48'	3
40	7h 12'	14h 24'	2
40	4h 48'	14h 24'	3
50	9h	18 h	2
50	6h	18 h	3
60	7h 12'	21h 36'	3
60	5h 24'	21h 36'	4
70	8h23'	25h9'	3
70	6h 18'	25h 10'	4
80	7h 12'	28h 48'	4
85	7h 39	30h 35	4
90	8h 05'	32h 25'	4

E' prevista un'interruzione di almeno mezz'ora per il pranzo dopo sei ore consecutive di lavoro.

Art.5 Mensa e servizi sostitutivi (buoni pasto)

Compatibile per i giorni con orario superiore alle 6h + 30' di pausa pranzo.

Art.6 Ferie - recupero festività soppresse

a) *Tempo parziale orizzontale*: si ha diritto allo stesso numero di giornate di ferie previsto per i lavoratori a tempo pieno; il triennio di servizio per la maturazione del superiore scaglione delle ferie decorre in modo identico per il personale a tempo parziale e a tempo pieno.

Per i giorni di ferie maturati a tempo pieno va corrisposta la retribuzione in misura intera; per quelli maturati a tempo parziale, in misura proporzionale.

b) *Tempo parziale verticale*: il numero di giorni di ferie è determinato nel modo seguente:

Giornate di ferie-recupero festività sopresse

Prestazione su gg./mesi	spettanti per anno	
	ferie	recupero festività
2 gg.	11	1
3 gg.	17	2
4 gg.	22	3
8 mesi	18	3
9 mesi	21	3
10 mesi	24	3
11 mesi	25	4

Il godimento delle ferie avviene entro i termini di fruizione contrattualmente previsti.

Art.8 - Permessi retribuiti

- comma 1 : sono accordati allorché gli eventi che li motivano si verificano nei periodi in cui è dovuta la prestazione.
- comma 2: resta fermo il congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi. La retribuzione di riferimento è riproporzionata.

Art.9 - Congedi parentali

I permessi orari alla lavoratrice madre a tempo parziale, secondo le disposizioni del DL.vo 151/01, sono così riproporzionati:

- per prestazioni lavorative giornaliere dovute fino a 6h, spetta un'ora di riposo;
- per prestazioni lavorative giornaliere dovute superiori a 6h, spettano due ore di riposo.

Art.49 - Lavoro straordinario

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario, mentre è consentito a quello con rapporto di lavoro parziale verticale.

Art.19 - Lavoro supplementare

Previo consenso, l'ente può richiedere al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale di svolgere lavoro supplementare nella misura massima del 10% medio, in ragione di anno, della durata di lavoro a tempo parziale prescelta dal dipendente.

Per lavoro supplementare s'intende quello prestato oltre all'orario corrispondente alla percentuale di lavoro prescelto dal dipendente ed entro il limite del tempo pieno.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario e i relativi oneri sono a carico del "fondo per lo straordinario".

Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili e improvvise.

L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie sono ammesse esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato.

Art.50 - Permessi brevi (non previsti per i ricercatori e i tecnologi)

I limiti temporali sono così riproporzionati:

<i>Percentuale o mesi di prestazione</i>	<i>Ore spettanti per anno</i>
30%	10h 50'
40%	14h 24'
50%	18h
60%	21h 35'
70%	25h 10'
80%	28h 50'
85%	30h 35'
90%	32h 25'

8 mesi	24h
9 mesi	27h
10 mesi	30h
11 mesi	33h

Art.12- Aspettativa per motivi personali

I termini temporali non subiscono riduzioni.

Art.17- Assenze per malattia

I termini temporali non subiscono riduzioni. La retribuzione di riferimento è riproporzionata.

Art.51 (Art.61) - Formazione professionale e aggiornamento

Il personale a tempo parziale può essere destinatario di interventi di formazione nonché di corsi di specializzazione e riqualificazione nei casi in cui sia possibile prevedere orari che coincidano con i tempi di presenza in servizio.

Qualora sia opportuno avviare personale a tempo parziale a corsi il cui orario ecceda il tempo di presenza in servizio, previa adesione da parte dell'interessato, le ore di lavoro prestate durante il corso in eccedenza alla prestazione a tempo parziale dovuta saranno conteggiate a titolo di anticipazione o recupero, come per il restante personale.

Art.16- Diritto allo studio

I permessi spettano in misura proporzionale rispetto al numero di ore previste per il personale a tempo pieno:

<i>Percentuale o mesi di prestazione</i>	<i>Ore spettanti per anno</i>
30%	45
40%	60
50%	75
60%	90
70%	105
80%	120
85%	127
90%	135

8 mesi	99
9 mesi	112
10 mesi	126
11 mesi	138

Art.25 - Recesso con preavviso

I termini temporali non subiscono riduzioni. L'indennità sostitutiva di preavviso è calcolata con riferimento alla retribuzione goduta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Art.27 Sanzioni e procedure disciplinari

Nel caso di cui al comma 9, la retribuzione di riferimento è riproporzionata.

Art.30 - Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale

Nel caso di cui al comma 7, la retribuzione di riferimento è riproporzionata.

Art.44- Contributi sindacali

Si determinano sulla retribuzione riproporzionata, salvo che siano previsti in misura fissa.

Art.5 Secondo biennio economico- sezione 1° - Trattamento accessorio (Art.9 Secondo biennio economico- sezione 2°)

Gli importi rispettivamente per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità, per indennità di ente, per la produttività collettiva e individuale e per le indennità elencate dal citato art.9, sono riproporzionati.

Altri istituti giuridici relativi al rapporto di lavoro

Incarichi di missione

Sono compatibili allorché rientrino nei giorni e nelle ore previste per la prestazione a tempo parziale dovuta, sempre che l'interessato accetti comunque la proposta di svolgere l'incarico.

Qualora sia opportuno inviare in missione il personale a tempo parziale e la durata della stessa ecceda l'orario di lavoro, previa adesione da parte dell'interessato, le ore di lavoro prestate durante la missione in eccedenza alla prestazione a tempo parziale dovuta, saranno conteggiate a titolo di anticipazione o recupero.

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Ai sensi dell'art.1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui all'art.53 del DL.vo 165/2001 nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% di quello a tempo pieno. Al dipendente iscritto ad albo professionale non può essere conferito un incarico professionale da parte dell'Inea. L'esercizio della professione legale non può riguardare controversie nelle quali sia parte una qualsiasi pubblica amministrazione.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i., negherà la trasformazione qualora l'attività comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente, ovvero nel caso in cui la trasformazione comporti in relazione alle mansioni e alle posizioni organizzative ricoperte dal dipendente pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa ed in ogni caso, se l'attività di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale sia stabilito con percentuale superiore al 50 per cento, è fatto divieto, ai sensi del comma 60 della legge citata, di svolgere qualsiasi attività, tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa.

Al dipendente incombe l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, entro 15 giorni, l'inizio dell'attività lavorativa che abbia luogo successivamente o la variazione eventualmente intervenuta.

Roma, 26/06/2012


IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Alberto Manelli)